REGOLAMENTO (CE) N. 2592/97 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

che rettifica a decorrere dal 1° luglio 1995 i coefficienti correttori applicabili in Irlanda alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2192/97 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che Eurostat ha operato verifiche riguardanti la procedura informatica di calcolo dei coefficienti correttori; che tali verifiche hanno messo in risalto alcuni divari rispetto ai coefficienti correttori applicabili in Irlanda a decorrere dal 1° luglio 1995 e dal 1° luglio 1996;

considerando che, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili in Irlanda, adottati dai regolamenti (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 [3] e (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96 [4] debbono essere rettificati con effetto al 1° luglio 1995 e al 1° luglio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1° luglio 1995, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso è stabilito come segue:

— Irlanda 89,6.

2. Con effetto al 1° luglio 1996, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso è stabilito come segue:

— Irlanda 93,6.

3. I coefficienti correttori applicabili alla pensione dei funzionari e degli altri agenti in Irlanda sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto con effetto al 1° luglio 1995 e al 1° luglio 1996. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 [5] restano applicabili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

---

[1] GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 5.
[3] GU L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.
[4] GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.
[5] GU L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.